



Autorità Portuale di Venezia

Proveditorato al Porto

ORDINANZA N. 55.

Termini di pagamento delle fatture

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 8 bis della Legge 27 febbraio 1998, n. 30;

CONSIDERATO che la prassi in vigore, che determina in 15 giorni dalla data di emissione i termini di pagamento delle fatture, risulta troppo restrittiva rispetto alla corrente prassi commerciale per le fatture relative a cessione di beni e prestazione di servizi,

ORDINA:

Art. 1. - I termini generali di pagamento per gli addebiti relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a carattere commerciale sono determinati in 30 giorni dalla data di emissione della fattura, fatte salve pattuizioni contrattuali diverse;

Art. 2. - Rimangono in vigore le condizioni in atto per addebiti di natura diversa, in particolare per quelli relativi al demanio, al recupero delle spese per il personale, alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono).

20 APR. 1998

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli

Pubblicata all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 20.4.98 al 9.5.98
Venezia, 10.5.98

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE